

Milano, 1 giugno 2012  
Prot. n. 1011/12/AF/as

Al Presidente Regione Lombardia  
On. Roberto Formigoni

All'assessore "Ambiente, energia, reti"  
Dr. Marcello Raimondi

REGIONE LOMBARDIA

Oggetto: servizio pubblica illuminazione -proposta di ridefinizione ambiti territoriali (art. 3 bis L. 16 settembre 2011 n.148)

Egregio Presidente, Egregio Assessore,  
come a Voi noto il recente "decreto liberalizzazioni" ha previsto una nuova organizzazione dei servizi pubblici locali su "*ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio*".

La norma di riferimento è desunta dalla legge 24 marzo 2012 n.27 (Conversione del DL 24 marzo 2012 n. 1) che al comma 1 dell'art.25 ha integrato la legge 16 settembre 2011 n. 148 introducendo un nuovo art. 3-bis. La nuova disposizione rimette alle Regioni il compito di definire, entro il termine del 30 giugno 2012, il perimetro dell'ambito che, tuttavia, "*di norma non deve essere inferiore almeno a quello del territorio provinciale*".

Le stesse disposizioni consentono però alle Regioni di "*individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio*".

La nuova norma è applicabile a tutti i "*servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica*". Tale definizione richiama due questioni: la prima è sicuramente riferita all'applicabilità del concetto di servizio pubblico locale alla pubblica illuminazione. Su questo tema non esistono dubbi interpretativi dopo che diverse sentenze (fra cui ricordiamo la sentenza Cons. di Stato sez V del 16 dicembre 2004, n. 8090 ovvero quella del 25 novembre 2010, n. 8231) hanno chiaramente annoverato i servizi della pubblica illuminazione come SPL (servizi pubblici locali).

Forti dubbi emergono invece rispetto alla configurabilità della pubblica illuminazione come "*servizio a rete*" atteso che il funzionamento del servizio prescinde dall'esistenza di una unica infrastruttura di base. Detto in altri termini, l'organizzazione della pubblica illuminazione locale non è equiparabile a quella delle reti idriche, del gas o delle ferrovie, dove è oggettivamente impossibile creare barriere che separino fisicamente le

interconnessioni strutturali o territoriali del servizio e, tantomeno, la rete pubblica dalla rete privata.

Nel caso della pubblica illuminazione la separazione delle reti è invece oltre che possibile anche auspicabile e ciò a fronte della storica “promiscuità” fra il gestore della rete di distribuzione dell’energia e il gestore della rete pubblica. La separazione delle due reti e la conseguente realizzazione di una rete dedicata alla “pubblica illuminazione” creerebbe invece i presupposti per un intervento funzionale ad assicurare vere e proprie razionalizzazioni della spesa. In concreto, fino a quando la rete rimarrà promiscua i consumi di energia continueranno ad essere pagati forfettariamente. Laddove invece la rete fosse separata, sarà possibile potenziare i sistemi di regolazione, controllo e razionalizzazione della spesa con la conseguente possibilità di ridurre anche in misura rilevante i costi dell’energia.

Per questa ragione riteniamo che, in via prioritaria, **il servizio di pubblica illuminazione – proprio perché non può essere classificato con la necessaria certezza come “servizio a rete” – debba essere escluso dal campo di applicazione dell’art. 3 bis L. 148/2011.**

In via subordinata – qualora si ritenesse di procedere comunque alla creazione degli ambiti - occorrerebbe creare le condizioni affinché i Comuni che desiderassero intervenire strutturalmente su questo servizio possano farlo senza subordinare la loro azione a decisioni e scadenze decise centralmente i cui unici effetti sarebbero quelli di posticipare sine die i benefici promossi dalle superamento dei regimi monopolistici e dall’avvio del processo di liberalizzazione.

L’ideale sarebbe quindi fare in modo che la configurazione degli ambiti per il servizio di pubblica illuminazione locale – semmai dovesse essere promossa - rimanesse strutturata su base sovracomunale e con dimensionamenti limitati e sostenibili ed in linea con le prossime ed obbligatorie associazioni delle funzioni e ciò per almeno due motivazioni molto concrete.

La prima è che la ristrettezza delle dimensioni non pregiudica in alcun modo la possibilità di perseguire razionalizzazioni gestionali e risparmi di spesa. L’imposizione centralistica di ambiti che, soprattutto se strutturati su dimensioni provinciali, assocerebbero realtà e situazioni completamente diverse e non coordinabili, rischia infatti di generare risultati esattamente antitetici a quelli auspicati dalla legge. Resta altresì inteso che nulla osterebbe alla previsione di forme di incentivazione ai Comuni che, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, volessero decidere di associare la gestione al fine di perseguire unitariamente gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. Ma è evidente che solo a partire da una libera, autonoma e volontaria adesione, sarà possibile garantire che questi obiettivi possano realmente essere ottenuti. La seconda riguarda la possibilità di assicurare un pieno ed immediato rispetto della ratio della legge sulla liberalizzazione che, come è noto, punta a favorire il superamento dei monopoli e l’introduzione della concorrenza nella gestione dei servizi. E’ nostra convinzione che la conferma dell’ambito provinciale creerebbe i presupposti per una proroga pluriennale dell’attuale situazione di monopolio detenuta in molti Comuni da alcuni soggetti monopolisti.

Come è noto la legge 27/2012 ha integrato la legge 148 con l’art. 32 ter che prevede che *“al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi*

*titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste ... fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza"*

E' dunque facilmente prevedibile che l'eventuale avvio di un percorso costitutivo d'ambito provinciale sposterebbe in là di parecchi anni il momento in cui i Comuni potranno materialmente indire la gara. Sino a quella data i monopolisti avranno pertanto la possibilità di proporre la proroga della propria gestione impedendo di fatto ai Comuni di ottenere rilevanti margini di miglioramento nel rapporto qualità/prezzo.

In conclusione, chiediamo che la Regione, in attuazione della norma su citata, possa esercitare la propria facoltà di **escludere il servizio di pubblica illuminazione all'obbligo di creazione degli ambiti per la gestione del servizio pubblica illuminazione e, in subordine, che venga prevista la possibilità di strutturare il servizio su ambiti di dimensioni ridotte e concretamente sostenibili.**

Cordiali saluti.

Il Presidente  
(Avv. Attilio Fontana)

